

Dai voti ai seggi: tutti i segreti della legge elettorale

ipettirossi / 7 febbraio 2017 febbraio 2018 / italia



Politici e giornalisti dibattono da settimane sul *Rosatellum-bis*, la legge elettorale (<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;165>) che disciplinerà le prossime elezioni politiche. La materia è complessa: benché il sistema elettorale riguardi decine di milioni di elettori, è plausibile che una parte di questi non ne conosca il funzionamento. Qui proveremo a fare chiarezza descrivendo la nuova legge elettorale dapprima in maniera sintetica (ma, ci auguriamo, esaustiva), e poi sempre più nel dettaglio, in modo da soddisfare le diverse esigenze dei lettori.


1. Un sunto della nuova legge elettorale

Il *Rosatellum-bis* (https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_elettorale_italiana_del_2017) è un **sistema elettorale misto**.

Una parte dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato, ovvero circa il 37% del totale) è eletta attraverso un sistema **maggioritario** nell'ambito di **collegi uninominali**. Questi ultimi sono nient'altro che una porzione del territorio nazionale dove vari candidati competono al fine di conquistare un seggio, che sarà vinto da chi otterrà almeno un voto in più degli altri.


La restante parte dei seggi è invece eletta con un sistema **proporzionale**. Ogni forza politica otterrà, in linea di massima, un numero di seggi in proporzione al numero di voti conquistati. I candidati tra i quali saranno scelti i parlamentari eletti con questo sistema si presentano all'interno di liste, nell'ambito di **collegi plurinominali**. Anche in questo caso, si tratta di una porzione del territorio nazionale, formata dall'aggregazione di più collegi uninominali.

Figura 1 – Ripartizione dei seggi per sistema elettorale (Camera dei Deputati)



Camera dei deputati: 232 seggi (in arancione) sono assegnati con il sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali; 386 seggi (in celeste) sono assegnati con il sistema proporzionale in 63 collegi plurinominali; 12 seggi (in rosso) sono assegnati alla circoscrizione Estero ed eletti con un sistema proporzionale.

Figura 2 – Ripartizione dei seggi per sistema elettorale (Senato)



Senato: 116 seggi (in arancione) sono assegnati con il sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali (che di norma sono costituiti accorpando a due a due i collegi della Camera); 193 seggi (in celeste) sono assegnati con il sistema proporzionale in 34 collegi plurinominali; 6 seggi (in rosso) sono assegnati alla circoscrizione Estero ed eletti con un sistema proporzionale.

Più in generale, il territorio nazionale è suddiviso in **circoscrizioni**, che alla Camera corrispondono grosso modo alle Regioni (salvo le regioni più popolate, che hanno due circoscrizioni; la Lombardia ne ha ben quattro), mentre al Senato corrispondono precisamente alle Regioni. A ogni circoscrizione è stato assegnato un numero di seggi in base al **numero di residenti** (al Senato, comunque, una norma costituzionale (https://www.senato.it/1025?sezione=126&articolo_numero_articolo=57) impone un numero minimo di sette senatori per ciascuna regione, ad eccezione di Molise e Valle d’Aosta). Successivamente, nell’ambito di ciascuna circoscrizione, si è stabilito quanti seggi dovessero essere eletti con il sistema maggioritario (collegi uninominali) e quanti con il sistema proporzionale (collegi plurinominali).

Le seguenti tabelle riepilogano il numero di seggi e di collegi uninominali e plurinominali spettanti a ciascuna circoscrizione alla Camera e al Senato.

Tabella 1 – Ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni della Camera dei Deputati

Circoscrizioni	Seggi spettanti in totale alla circoscrizione	Collegi uninominali	Seggi da attribuire con metodo proporzionale	N. collegi plurinominali
----------------	-----------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------	--------------------------

1) Piemonte 1	23	9	14	2
2) Piemonte 2	22	8	14	2
3) Lombardia 1	40	15	25	4
4) Lombardia 2	22	8	14	2
5) Lombardia 3	23	8	15	2
6) Lombardia 4	17	6	11	2
7) Veneto 1	20	8	12	2
8) Veneto 2	30	11	19	3
9) Friuli-Venezia Giulia	13	5	8	1
10) Liguria	16	6	10	2
11) Emilia- Romagna	45	17	28	4
12) Toscana	38	14	24	4
13) Umbria	9	3	6	1
14) Marche	16	6	10	2
15) Lazio 1	38	14	24	3
16) Lazio 2	20	7	13	2
17) Abruzzo	14	5	9	2
18) Molise	3	2	1	1
19) Campania 1	32	12	20	3
20) Campania 2	28	10	18	3
21) Puglia	42	16	26	4
22) Basilicata	6	2	4	1
23) Calabria	20	8	12	2
24) Sicilia 1	25	9	16	3
25) Sicilia 2	27	10	17	3
26) Sardegna	17	6	11	2
27) Valle D'Aosta	1	1	–	
28) Trentino-Alto Adige	11	6	5	1
Totale nazionale	618	232	386	63

NOTA:

La circoscrizione **Piemonte 1** comprende la città metropolitana di Torino, mentre la circoscrizione **Piemonte 2** comprende tutte le altre province della regione.

La circoscrizione **Lombardia 1** comprende la città metropolitana di Milano, ad eccezione di alcuni comuni, e la provincia di Monza-Brianza; la circoscrizione **Lombardia 2** comprende le province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e parte della provincia di Bergamo; la circoscrizione **Lombardia 3** comprende le province di Bergamo e Brescia, ad eccezione di alcuni comuni per ciascuna provincia; la

circoscrizione **Lombardia 4** comprende le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, più alcuni comuni della città metropolitana di Milano e della provincia di Brescia.

La circoscrizione **Veneto 1** comprende le province di Venezia, Treviso e Belluno; la circoscrizione **Veneto 2** comprende le province di Rovigo, Padova, Vicenza e Verona.

La circoscrizione **Lazio 1** comprende il comune di Roma e una parte dei comuni della città metropolitana di Roma Capitale; la circoscrizione **Lazio 2** comprende i restanti comuni della città metropolitana di Roma più le altre province della regione.

La circoscrizione **Campania 1** comprende l'intera provincia di Napoli; la circoscrizione **Campania 2** comprende le altre province della Campania.

La circoscrizione **Sicilia 1** comprende le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta (ad eccezione di un comune); la circoscrizione **Sicilia 2** comprende le province di Catania, Messina, Enna, Siracusa, Ragusa, più un comune della provincia di Caltanissetta.

Tabella 2 – Ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni del Senato della Repubblica

Circoscrizioni	Seggi spettanti in totale alla circoscrizione	Collegi uninominali	Seggi da attribuire con metodo proporzionale	N. collegi pluri-nominali
Piemonte	22	8	14	2
Valle d'Aosta	1	1	–	
Lombardia	49	18	31	5
Trentino Alto Adige	7	6	1	1
Veneto	24	9	15	2
Friuli-Venezia Giulia	7	2	5	1
Liguria	8	3	5	1
Emilia-Romagna	22	8	14	2
Toscana	18	7	11	2
Umbria	7	2	5	1
Marche	8	3	5	1
Lazio	28	10	18	3
Abruzzo	7	2	5	1
Molise	2	1	1	1
Campania	29	11	18	3
Puglia	20	8	12	2
Basilicata	7	1	6	1
Calabria	10	4	6	1
Sicilia	25	9	16	3
Sardegna	8	3	5	1
Totale nazionale	309	116	193	34

Come si leggono le tabelle 1 e 2? È semplicissimo. La circoscrizione Piemonte 1 (tabella 1) ha diritto ad eleggere 23 deputati: 9 attraverso il sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali, dove la coalizione che ottiene più voti vince il seggio, e i restanti 14 con un sistema proporzionale nell'ambito di due collegi plurinominali (che eleggono 7 deputati ciascuno: per i dettagli su ciascun collegio plurinominali e uninominale si può consultare questo corposo documento (<http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/AC0760.pdf>)). E così via per tutte le altre circoscrizioni di ciascuna Camera.

In ogni collegio plurinominali, ciascuna lista presenta un numero di candidati **pari almeno a 2 e mai superiore a 4**. Come si vedrà, le liste che si presentano nei collegi plurinominali sono "bloccate": l'elettore **non può esprimere una preferenza** per un candidato; i candidati sono eletti secondo l'ordine di presentazione nella lista, stabilito prima delle elezioni e immutabile.

L'ordine di presentazione nelle liste dei collegi plurinominali deve essere tale che nessun genere (maschile e femminile) possa occupare due o più posizioni consecutive (subito dietro una candidata femmina deve trovarsi un candidato maschio, e viceversa); inoltre, nessun genere può occupare la posizione di capolista in più del 60% dei collegi plurinominali, né può essere rappresentato in più del 60% del totale delle candidature nei collegi uninominali [1].

Riepilogando. Il territorio nazionale è suddiviso in **circoscrizioni** (28 alla Camera e 20 al Senato), le quali sono a loro suddivise in **collegi plurinominali** (ovvero gli ambiti territoriali nei quali sono eletti i deputati e i senatori con il sistema proporzionale: sono complessivamente 63 alla Camera e 34 al Senato), e infine i **collegi plurinominali** sono suddivisi in **collegi uninominali**, gli ambiti territoriali dove sono eletti i parlamentari con il sistema maggioritario (sono complessivamente 232 alla Camera e 116 al Senato).

Sul sito della Gazzetta Ufficiale (http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-19&atto.codiceRedazionale=17G00210&elenco30giorni=false) potete verificare in quale circoscrizione, collegio plurinominali e collegio uninominale è compreso il vostro comune, mentre è possibile consultare le cartografie dei collegi sul sito della Camera (<http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/AC0760A.pdf>).

2. Come si vota?

Come si è visto, i deputati e i senatori **sono eletti con due metodi diversi**.

Poiché i seggi sono eletti in gran parte con metodo **proporzionale**, e dunque ripartiti tra le liste proporzionalmente ai voti ottenuti, ciascuna lista si presenta con il proprio simbolo: può trattarsi di una lista di partito, o di una lista che riunisce rappresentanti di partiti diversi.

Al contempo, siccome alcuni seggi sono eletti in **collegi uninominali**, e dunque ogni seggio attribuito in questo modo è assegnato al candidato vincente anche qualora questo abbia un solo voto di maggioranza, le liste sono incoraggiate a dare vita a **coalizioni**, in modo da non disperdere i consensi. La legge consente espressamente il collegamento tra le liste, in modo tale che, in ciascuna coalizione, ogni lista presenti candidati propri nei collegi **plurinominali**, ma che ci sia poi un candidato comune tra tutte le liste della coalizione nei collegi **uninominali**. In ciascun collegio uninominale, se un partito fa parte di una coalizione, accetta di appoggiare il candidato di un partito alleato, con la garanzia che, in altri collegi, i partiti alleati saranno disposti ad appoggiare il suo candidato.

Tuttavia, l'elettore ha a disposizione **uno e un solo voto** per la Camera, e **uno e un solo voto** per il Senato. Se l'elettore vota per una lista, vota automaticamente non solo i candidati che ne fanno parte e che si presentano nel collegio *plurinominale*, ma anche il candidato che la lista appoggia nel collegio

uninominal, e che potrebbe far parte di una *coalizione* (dunque, potrebbe anche essere espresso da un'altra lista, alleata). È possibile anche il caso inverso: l'elettore può limitarsi a esprimere un voto per il candidato comune della coalizione; in questo caso, il suo voto contribuirà ad attribuire seggi alle liste che fanno parte della coalizione anche nella parte proporzionale.

La figura seguente descrive le possibili modalità di espressione del voto.

Sulla scheda comparirà un rettangolo per ciascuna lista; i rettangoli delle liste coalizzate sono uniti in un rettangolo unico. Nella parte superiore del rettangolo, si trova il candidato nel collegio uninominale (e dunque, il candidato della coalizione, quando esiste la coalizione). Nella parte inferiore, si trova la lista (o le liste, se sono coalizzate) presentata nel collegio plurinominale, con i nomi di tutti i candidati; ogni lista ha un contrassegno.

Nel riquadro 1 il segno è tracciato soltanto sul nome del candidato nel collegio uninominale. In questo caso il voto è valido e si trasferisce automaticamente alla lista o alla coalizione di liste a lui collegata. Nel caso in cui si trattasse di una coalizione, il voto sarà **ripartito tra le liste che ne fanno parte** in proporzione ai voti dati espressamente alle liste (ritorneremo su quest'aspetto più avanti). Nel riquadro 2 il segno è tracciato soltanto sul simbolo di una lista. Il voto è valido e **si trasferisce automaticamente anche al candidato nel collegio uninominale** collegato a tale lista. Il voto sarebbe stato valido anche se il segno fosse stato tracciato non sul simbolo ma sull'elenco di candidati che si trova immediatamente alla destra del simbolo.

Nel riquadro 3 il segno è tracciato sia sul nome del candidato nel collegio che sul simbolo di una lista a lui collegata. Il voto è ovviamente valido.

Nel riquadro 4 il segno è tracciato sul nome di un candidato nel collegio e sul simbolo di una lista a lui **non collegata**. In tal caso **il voto è nullo**: a differenza del sistema elettorale per le elezioni regionali non è prevista la possibilità di esprimere il voto disgiunto.

Figura 3 – Fac-simile di una scheda elettorale e validità del voto espresso



Nel momento in cui l'elettore ha espresso la sua scelta, tutto ciò che segue è rimandato agli scrutini nelle singole sezioni elettorali (sono 61.554 in tutt'Italia) e alla **traduzione dei voti in seggi** che è demandata agli uffici elettorali circoscrizionali e nazionale. Nei prossimi paragrafi illustreremo proprio il cuore del sistema elettorale, ovvero la trasformazione delle scelte degli elettori in seggi parlamentari.

3. La ripartizione dei seggi a livello nazionale

Alle ore 23.00 del 4 marzo le urne saranno chiuse e, mentre i sondaggisti diffonderanno i primi exit poll, i presidenti di seggio e gli scrutatori inizieranno le operazioni di scrutinio. Al termine delle stesse, comunicheranno gli esiti (il numero di voti per ogni lista, il numero di schede non valide, ecc.) all'ufficio elettorale della propria circoscrizione. Per semplicità descriveremo il meccanismo di attribuzione dei seggi vigente per la Camera, ricordandovi che il sistema elettorale per il Senato è quasi del tutto analogo, salvo alcune differenze che illustreremo in seguito.

a) Ripartizione per la parte maggioritaria

L'ufficio elettorale circoscrizionale sommerà dunque i voti per ciascun candidato in tutti i **collegi uninominali** che fanno parte di quella circoscrizione, proclamando eletti quelli che, in ciascun collegio, avranno ottenuto il **maggior numero di voti**.

Tabella 3 – Esempio di competizione nel collegio uninominale di Roma – Trionfale (circoscrizione Lazio 1 – Camera)

Candidato nel collegio	Coalizione/lista	Numero di voti	% di voti
Paolo Gentiloni	Centro-sinistra	70.000	35,0
Luciano Ciochetti	Centro-destra	50.000	25,0
Angiolino Cirulli	Movimento 5 Stelle	40.000	20,0
Filippo Miraglia	Liberi e Uguali	30.000	15,0
Simone Di Stefano	Casapound	4.000	2,0
<i>Altri candidati</i>	<i>Altre liste</i>	6.000	3,0
Totale		200.000	100,0

Nel collegio di Roma – Trionfale, uno dei 232 collegi uninominali della Camera, in base alla nostra simulazione verrebbe eletto deputato **Paolo Gentiloni** della coalizione di centro-sinistra. Quando gli uffici elettorali avranno proclamato i vincitori dei 232+116 collegi tra Camera e Senato conosceremo già i nomi dei primi 348 parlamentari.

b) Ripartizione per la parte proporzionale

L'ufficio elettorale circoscrizionale sommerà i voti ottenuti da ciascuna lista e li comunicherà all'ufficio elettorale nazionale [2].

Quest'ultimo, ottenuti i dati di ciascuna lista in ciascuna circoscrizione, determinerà il numero di voti e la relativa percentuale per ciascuna lista e per ciascuna coalizione **a livello nazionale**. Se all'interno di ogni coalizione vi sono liste che hanno ottenuto meno dell'1% dei voti validi, questi voti vengono sottratti dal totale dei voti attribuiti alla coalizione (si veda la nota della tabella 4).

Quindi l'ufficio elettorale individua le liste che hanno superato le **soglie di sbarramento** previste dalla legge. Per ottenere dei seggi, ogni coalizione deve aver ottenuto almeno il 10% dei voti e ogni lista (che sia collegata o meno in una coalizione) deve aver ottenuto almeno il 3% dei voti a livello nazionale.

Tabella 4 – Specchietto esemplificativo della performance nazionale di ciascuna lista e ciascuna coalizione a livello nazionale (Camera)

Coalizione / lista non in coalizione	Lista in coalizione	N. voti	% voti	Ammessa o no al riparto dei seggi
Centro-destra	Forza Italia	5.508.000	16,2	Sì
	Lega	4.522.000	13,3	Sì
	Fratelli d'Italia	1.462.000	4,3	Sì
	Noi con l'Italia	612.000	1,8	No
	Energie per l'Italia	(136.000)	(0,4)	No
	Totale coalizione	12.104.000	35,6	Sì
Centro-sinistra	Partito democratico	7.650.000	22,5	Sì
	+Europa	408.000	1,2	No
	Insieme	374.000	1,1	No
	Civica Popolare	(272.000)	(0,8)	No
	SVP	136.000	0,4	Sì (v.note)
	Totale coalizione	8.568.000	25,2	Sì
Movimento 5 Stelle		9.180.000	27,0	Sì
Liberi e Uguali		2.210.000	6,5	Sì
Potere al Popolo		612.000	1,8	No
Casapound		408.000	1,2	No
<i>Altri partiti</i>		510.000	1,5	No
Totale		34.000.000	100,0	

NOTA:

I voti delle liste che fanno parte di una coalizione non sono conteggiati se essi sono in numero inferiore all'1% dei voti validi espressi. Pertanto, nel nostro esempio, "Energie per l'Italia" non porta voti alla coalizione di centro-destra e "Civica Popolare" non porta voti alla coalizione di centro-sinistra: il totale dei voti e delle percentuali delle due coalizioni riportati in tabella non tengono conto dei risultati di questi due partiti. Questi voti concorrono, tuttavia, a determinare il numero complessivo dei voti validi espressi (34 milioni). Questa norma non si applica alle liste che sono espressione di minoranze linguistiche riconosciute: è il caso della SVP (coalizione di centro-sinistra), che con il suo 0,4% a livello nazionale può accedere al riparto dei seggi purché ottenga almeno il 20% dei voti nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige. Le liste "Noi con l'Italia", "+Europa" e "Insieme" contribuiscono a incrementare la percentuale delle rispettive coalizioni, ma avendo ottenuto meno del 3% dei voti validi non sono ammesse al riparto dei seggi.

In base alla tabella 4 (una simulazione basata su dati di sondaggio) le **liste ammesse al riparto dei seggi** nella quota proporzionale della Camera dei Deputati sono: Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia per la coalizione di centro-destra; Partito Democratico e SVP per la coalizione di centro-sinistra; Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali tra le liste non in coalizione. Soltanto 7 liste, dunque, si divideranno i 386 seggi della Camera (altri 232 sono stati attribuiti, lo ricordiamo, con l'uninomiale).

Come avviene il riparto dei seggi per la Camera dei Deputati? I seggi sono dapprima **distribuiti alle coalizioni** (centro-destra e centro-sinistra) e alle liste che non si sono presentate in coalizione (Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali). Soltanto successivamente saranno distribuiti tra le **liste che fanno parte di ciascuna coalizione**.

Il calcolo non è molto complesso. Si sommano i voti ottenuti dalle coalizioni e dalle liste appena menzionate, escludendo dal computo i voti delle liste sotto il 3% tra quelle non in coalizione, nonché i voti delle liste sotto l'1% tra quelle in coalizione (ricordiamo che le liste coalizzate che ottengono tra l'1 e il 3% dei voti contribuiscono a far ottenere voti alla coalizione ma non accedono al riparto dei seggi). Poi si divide questa somma per 386, che è il numero di seggi da distribuire, ottenendo così il **quoziente elettorale nazionale**. In seguito si divide il numero di voti di ciascuna coalizione e lista non in coalizione per questo quoziente, e si ottiene il numero dei seggi cui esse hanno diritto. La seguente tabella chiarirà il tutto.

Tabella 5 – Specchietto esemplificativo del numero dei seggi attribuiti a ciascuna coalizione e lista non coalizzata a livello nazionale

Coalizione / lista non in coalizione	N. di voti	N. di seggi
Centro-destra	12.104.000	146
Centro-sinistra	8.568.000	103
Movimento 5 Stelle	9.180.000	110
Liberi e Uguali	2.210.000	27
Totale	32.062.000	386

NOTE:

1. Il quoziente elettorale nazionale è 83.062, ossia il risultato della divisione tra il numero dei voti delle coalizioni e delle liste ammesse al riparto dei seggi (32.062.000) e il numero dei seggi da distribuire (386). La parte decimale della divisione non si considera. Il quoziente elettorale indica, semplicemente, che ogni 83.062 voti conquistati si ottiene un seggio.
2. Per ognuna delle quattro coalizioni/liste ammesse al riparto dei seggi si divide il numero di voti ottenuti per il quoziente sopra indicato, e si ottiene il numero di seggi cui tali coalizioni/liste hanno diritto. Per i lettori più curiosi, il funzionamento è il seguente. Dalla divisione tra voti e quoziente elettorale si ottiene il numero di seggi cui ogni coalizione/lista ha diritto. Non si considerano le parti decimali del quoziente. I seggi residui sono attribuiti alle coalizioni/liste le cui divisioni hanno dato i maggiori resti. Questa formula elettorale è nota come "Metodo del quoziente Hare-Niemeyer" e può essere approfondita.
3. La Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale e i voti espressi alle liste in quella regione non si sommano a quelli espressi nel resto d'Italia.

Il centro-destra e il centro-sinistra hanno diritto, rispettivamente, a 146 e 103 seggi. Ma come si distribuiscono alle liste che fanno parte di queste coalizioni? Il calcolo è del tutto simile a quello che abbiamo visto nella tabella 5. Dapprima si individua il quoziente elettorale, che è il risultato della divisione tra il numero di voti della coalizione (si considerano soltanto i voti delle liste sopra il 3%) e il numero di seggi che spettano ad essa. Successivamente si divide il numero di voti di ogni lista ammessa al riparto per tale quoziente. Un esempio nella tabella che segue.

Tabella 6 – Specchietto esemplificativo del numero dei seggi attribuiti alle liste della coalizione di centro-destra a livello nazionale

Lista del centro-destra ammessa al riparto	N. di voti	N. di seggi
Forza Italia	5.508.000	70
Lega	4.522.000	57
Fratelli d'Italia	1.462.000	19
Totale	11.492.000	146

NOTE:

1. Il quoziente elettorale è 78.712 (11.492.000 diviso 146: non si considera la parte decimale del quoziente). Dunque ogni 78.712 voti si ottiene un seggio.
2. Per ognuna delle tre liste di centro-destra ammesse al riparto dei seggi si divide il numero dei voti per il quoziente elettorale sopra indicato, e si ottiene così il numero di seggi spettanti. Il funzionamento dell'algoritmo di assegnazione dei seggi è descritto alla nota 2 della tabella 5.

Analoga operazione per la coalizione di centro-sinistra, che deve distribuire 103 seggi tra le due liste ammesse al riparto (Pd e SVP). Vi risparmiamo una tabella: al Pd ne andranno 101, il Südtiroler Volkspartei se ne aggiudicherà 2.

Un veloce riepilogo: per la quota proporzionale alla Camera dei Deputati, il centro-destra ottiene, in base alla nostra simulazione, 146 seggi così suddivisi: 70 a Forza Italia, 57 alla Lega, 19 a Fratelli d'Italia. Il centro-sinistra ne ottiene 103, di cui 101 al Pd e 2 alla SVP. Il Movimento 5 Stelle ne ottiene 110, e i rimanenti 27 sono attribuiti a Liberi e Uguali. I restanti 246 deputati sono eletti nei collegi uninominali (232) e nella circoscrizione Estero (12).

A questo punto conosciamo il numero di seggi che spetta a ogni lista, ovvero la **composizione politica della Camera**. Non sappiamo ancora: 1) come sono distribuiti questi seggi nelle singole circoscrizioni; 2) chi sono i deputati eletti; 3) quali differenze vi sono nel sistema elettorale del Senato (lo anticipiamo: non sono molte).

4. La ripartizione dei seggi a livello circoscrizionale (parte proporzionale)

Come abbiamo visto nella tabella 2, il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni, a loro volte suddivise in collegi plurinominali. I seggi assegnati con metodo proporzionale vanno dunque distribuiti dapprima nelle circoscrizioni, e in seguito nei collegi plurinominali.

Il procedimento è analogo a quello che s'impiega per il riparto dei seggi in ambito nazionale. Per ciascuna circoscrizione si divide il totale dei voti delle coalizioni e delle liste non coalizzate ammesse al riparto (nel nostro esempio: centro-destra, centro-sinistra, Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali) per il numero di seggi attribuiti alla circoscrizione nella quota proporzionale, ottenendo così il **quoziente elettorale circoscrizionale**. In seguito si divide il numero di voti di ciascuna coalizione o lista non coalizzata per tale quoziente, e si ottiene il numero di seggi da attribuire a ognuna di esse.

Un esempio nella tabella seguente. La circoscrizione esaminata è **Lazio 1** (che comprende quasi tutta la **città metropolitana di Roma**), cui spettano 24 seggi nella quota proporzionale.

Tabella 7 – Specchietto esemplificativo del numero dei seggi attribuiti a ciascuna coalizione e lista non coalizzata a livello circoscrizionale (circoscrizione Lazio 1)

Coalizione / lista non in coalizione	N. di voti	N. di seggi
Centro-destra	680.000	7

Centro-sinistra	720.000	7
Movimento 5 Stelle	820.000	8
Liberi e Uguali	160.000	2
Totale	2.380.000	24

NOTE:

1. Il quoziente elettorale circoscrizionale è 99.166, ovvero il risultato della divisione tra il numero dei voti delle coalizioni e delle liste non coalizzate ammesse al riparto dei seggi (2.380.000) e il numero dei seggi da distribuire nella circoscrizione (24). La parte decimale della divisione non si considera.
2. Per ognuna delle quattro coalizioni e liste non coalizzate ammesse al riparto dei seggi si divide il numero di voti ottenuti per il quoziente sopra indicato, e si ottiene il numero di seggi cui tali coalizioni/liste hanno diritto. Un dettaglio tecnico. Il risultato della divisione tra numero di voti e quoziente elettorale, trascurando la parte decimale, indica il numero di seggi cui ogni coalizione e lista non coalizzata ha diritto; i seggi residui sono assegnati alle coalizioni/liste per le quali tali divisioni hanno dato le maggiori parti decimali (e non i maggiori resti, come accade per la ripartizione dei seggi a livello nazionale).

Nelle tabelle 5 e 6 abbiamo individuato il numero di seggi che spettano a ciascuna coalizione e lista in base alla nostra simulazione. Dopo aver svolto l'operazione di cui alla tabella 7, ogni ufficio elettorale circoscrizionale comunicherà il numero di seggi attribuito a ogni coalizione e lista nella propria circoscrizione. L'ufficio elettorale nazionale dovrà verificare se la somma dei seggi per ogni coalizione e lista non coalizzata coincide con il numero di seggi a esse attribuito con le operazioni che abbiamo simulato nella tabella 5. Così non fosse, dovrà operare una serie di calcoli, che non spieghiamo qui, per far sì che il numero dei seggi coincida.

Ciò che conta, comunque, è che in linea di massima ogni coalizione e lista non coalizzata otterrà più seggi nelle circoscrizioni in cui essa ha ottenuto le **migliori percentuali di voto**.

Una volta ripartiti i seggi alle diverse coalizioni e liste non coalizzate in ogni circoscrizione, con un procedimento identico saranno distribuiti i seggi alle singole liste facenti parte di una coalizione, per ogni circoscrizione.

5. Dalla circoscrizione ai collegi plurinominali: l'individuazione dei candidati eletti (parte proporzionale)

Ciascun ufficio elettorale circoscrizionale dovrà distribuire i seggi assegnati a ogni coalizione e lista nei vari **collegi plurinominali** in cui la circoscrizione è suddivisa. Per esempio, la circoscrizione Lazio 1, che assegna 24 seggi nella quota proporzionale, è suddivisa in 3 collegi plurinominali cui sono attribuiti 8 seggi ciascuno. Per ogni collegio si individua il **quoziente elettorale di collegio**, dato dal rapporto tra il numero totale di voti alle liste e il numero di seggi assegnato al collegio, e poi si divide il numero di voti di ogni lista per tale quoziente, ottenendo il numero di seggi cui ha diritto ogni lista in ciascun collegio.

Tabella 8 – Specchietto esemplificativo del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista a livello di collegio plurinominali (circoscrizione Lazio 1)

Coalizione / lista non in coalizione	N. seggi collegio 1	N. seggi collegio 2	N. seggi collegio 3	N. seggi circoscrizione
Forza Italia	2	1	1	4

Fratelli d'Italia	0	1	1	2
Lega	0	0	1	1
Partito Democratico	2	3	2	7
Movimento 5 Stelle	3	2	3	8
Liberi e Uguali	1	1	0	2
Totale	8	8	8	24

NOTE:

1. Abbiamo supposto che i 7 seggi assegnati al centro-destra siano ripartiti in numero di 4 a Forza Italia, 2 a Fratelli d'Italia e 1 alla Lega, mentre tutti i 7 seggi della coalizione di centro-sinistra siano assegnati al Partito Democratico.
2. L'algoritmo di distribuzione dei seggi nei singoli collegi plurinominali è analogo a quello descritto nella nota 2 della tabella 7.

In ciascun collegio plurinomiale della circoscrizione ogni lista presenta i suoi candidati, da un minimo di 2 fino a un massimo di 4, anche per i collegi che eleggono più di 4 deputati (come nel caso dei collegi della circoscrizione Lazio 1). Essi sono indicati **in ordine sulla scheda elettorale**, alla destra del simbolo della lista.

Chi sono, dunque, i candidati eletti? Nel collegio 1, saranno i candidati elencati nelle prime due posizioni per Forza Italia e per il Partito Democratico, nelle prime tre posizioni per il Movimento 5 Stelle, e il solo capolista per Liberi e Uguali.

Analogo discorso, con numeri diversi, vale per gli altri due collegi plurinominali.

Se un candidato è presente in più liste (non è possibile candidarsi in più di 5 collegi plurinominali, né in più di uno dei 232 collegi uninominali), e risulta eletto in più collegi, egli sarà ufficialmente eletto soltanto nel collegio plurinomiale in cui la sua lista ha ottenuto la **percentuale peggiore**. Tuttavia, se, oltre a essere candidato nella parte proporzionale, egli era candidato anche in quella maggioritaria, risulterà eletto soltanto nel collegio uninominale, *se in quel collegio è risultato primo*. In ogni caso, nei collegi plurinominali in cui il candidato non è ufficialmente eletto, si attribuisce il seggio al candidato che, all'interno della lista, si trova nella **posizione successiva**.

Se, nella parte proporzionale, una lista ottiene più di 4 seggi all'interno di un collegio plurinomiale, in modo tale da esaurire i candidati che ne fanno parte, sono eletti i candidati della stessa lista negli altri collegi uninominali della stessa circoscrizione, secondo i criteri numerici stabiliti dalla legge (art. 1, comma 28). Se, anche in seguito a questa operazione, la lista ha ancora seggi da attribuire, questi sono assegnati ai candidati della lista che si sono presentati nei collegi *uninominali* (prima all'interno dello stesso collegio plurinomiale, e dopo all'interno della stessa coalizione) e che non sono stati eletti, seguendo l'ordine della loro percentuale.

6. Il sistema elettorale per il Senato e per la circoscrizione Estero

Al Senato vige un sistema elettorale del tutto simile a quello che disciplina l'elezione dei deputati. Tuttavia, in base all'articolo 57 della Costituzione, il Senato è eletto su **base regionale**. Ciò significa che il calcolo dei seggi spettanti a ciascuna coalizione e a ciascuna lista non avviene su base nazionale, come invece accade alla Camera (tabella 5), bensì su base regionale, analogamente a quanto è stato descritto nella tabella 7.

Vi è un'altra piccola differenza: oltre alle soglie di sbarramento del 10% (per le coalizioni) e del 3% (per le singole liste) in ambito nazionale, identiche a quelle della Camera, sono ammesse al riparto dei seggi anche le liste che abbiano ottenuto il **20%** dei voti espressi in **almeno una regione**.

Nella **circoscrizione Estero** (che è suddivisa in quattro ripartizioni: Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide) si eleggono 12 deputati e 6 senatori. Il riparto dei seggi avviene con un sistema elettorale proporzionale. Diversamente dal sistema previsto per eleggere i deputati e i senatori nelle circoscrizioni del territorio italiano, gli elettori residenti all'estero possono esprimere fino a **due preferenze**.

7. Surroga ed elezioni suppletive

Se un membro del Parlamento, eletto con metodo proporzionale in un collegio *plurinominale*, cessa dalla carica (in caso di morte, dimissioni o decadenza), egli è sostituito dal **primo dei non eletti** all'interno della lista (se la lista è esaurita, vedi sopra). Se, invece, era stato eletto in un collegio *uninominal*e, gli elettori di quel collegio saranno chiamati a una **nuova elezione**, ovviamente con metodo esclusivamente maggioritario.

Marco Giannatiempo e Nicola Dessì

(ha collaborato Carlo Borghi)

[1] L'autorità giudiziaria (attraverso l'ufficio elettorale centrale, istituito presso la Corte di Cassazione) verifica la regolarità delle liste, entro il giorno successivo alla loro presentazione, e delle candidature (accertando, ad esempio, che sia rispettato l'equilibrio di genere). Ciascuna lista è presentata assieme a un elenco di quattro candidati supplenti (due uomini e due donne): qualora qualcuno dei candidati si trovasse in posizione irregolare, gli uffici elettorali circoscrizionali (istituiti in ciascuna circoscrizione, presso il Tribunale della città più popolosa) modificano le liste, sostituendolo con i candidati supplenti, avendo cura di rispettare l'equilibrio di genere.

[2] Tra i voti ottenuti da ciascuna lista vi sono non soltanto i voti espressi in maniera esplicita (tracciando un segno sul simbolo della lista, come nei riquadri 2, 3 e 4 della figura 3), bensì anche i voti espressi ai soli candidati nei collegi uninominali (riquadro 1, figura 1). Se questi sono collegati a una singola lista, il voto si trasferisce automaticamente a tale lista. Se, invece, sono collegati a una coalizione, tali voti si ripartiscono proporzionalmente alle liste che ne fanno parte.

Un esempio. Nel collegio di Roma – Trionfale (tabella 3) il candidato della coalizione di centro-sinistra (Gentiloni) ottiene 70 mila voti in base alla nostra simulazione. Supponiamo che ci siano 5.000 voti espressi soltanto per lui, e non per una delle liste a lui collegate (come da riquadro 1, figura 3). Questi 5.000 voti saranno ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione al numero di voti ottenuti dalle stesse in quel collegio: se, per esempio, il Pd ottenesse il 90% dei voti rispetto a quelli espressi alla coalizione di cui fa parte, 4.500 dei 5.000 voti (il 90%, appunto) saranno attribuiti al Pd, e i restanti 500 alle altre liste che compongono la coalizione di centro-sinistra.

[#legge elettorale](#), [#politica](#), [#società](#)

Annunci

Publicato da **ipettirossi**

[Vedi tutti gli articoli di ipettirossi](#)

